

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato - Primo Presidente f.f.

Dott. DI AMATO Sergio - Presidente di Sezione

Dott. AMOROSO Giovanni - Presidente di Sezione

Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Presidente di Sezione

Dott. BIELLI Stefano - Consigliere

Dott. CAMPANILE Pietro - rel. Consigliere

Dott. MANNA Felice - Consigliere

Dott. TRIA Lucia - Consigliere

Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28695/2015 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso il dott. (OMISSIS), rappresentato ed difeso dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS);

-ricorrente-

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio del dott. (OMISSIS), rappresentato ed difeso dall'avvocato (OMISSIS);

-controricorrente-

e contro

ARCAPUGLIACENTRALE;

-intimata-

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 430/2008 del TRIBUNALE di BARI - SEZIONE DISTACCATO DI MODUGNO;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/02/2017 dal Consigliere Dott. PIETRO CAMPANILE;

uditi gli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) per delega dell'avvocato (OMISSIS);

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha chiesto il dichiararsi la giurisdizione del Giudice Ordinario, con le conse-

FATTI DELLA CAUSA

1. Il signor (OMISSIS) conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Bari - sez. dist. di Modugno il figlio (OMISSIS), chiedendo che fosse accertata la propria qualita' di unico assegnatario di un alloggio popolare sito in (OMISSIS), e quindi l'assenza di validi titoli in capo al convenuto in ordine all'occupazione del detto immobile.

2. Instauratosi il contraddittorio, poi estesone il fronte idell'A.R.C. Adella Puglia Centrale (subentrata all'I.A.C.P. di Bari), il sig. (OMISSIS) eccepiva, oltre ai fatti di giurisdizione del giudice ordinario, di essere unico assegnatario dell'alloggio.

3. Lo stesso proponeva ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, premettendo di aver abitato nell'alloggio suddetto fin dall'assegnazione al padre, successivamente, con la (OMISSIS), alla quale l'abitazione nella casa coniugale era stata assegnata con sentenza del Tribunale di Bari del 29 ottobre 2003 in occasione della separazione personale dei propri genitori.

Deceduta la madre, l'I.A.C.P. di Bari aveva rigettato la propria istanza di volta a del contratto di locazione in proprio a favore. Il Tard di Bari aveva tuttavia annullato detto diniego, dopo aver

4. Sostiene il ricorrente che la controversia appartiene alla competenza giurisdizionale del giudice amministrativo, sia ai sensi della L. n. 205 del 2000, art. 7, come confermato dall'art. 13 (OMISSIS)".

5. Nel contraddittorio ritualmente notificato il resistente ha ribadito che la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, essendo egli l'unico assegnatario dell'alloggio, attribuito alla defu

6. Il Procuratore Generale, al quale gli atti sono stati trasmessi ai sensi dell'art. 380 ter c.p.c., ha chiesto di dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario, rilevando che la fattispecie contro

7. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente deve disattendersi l'eccezione di nullita' del presente ricorso per regolamento, in quanto notificato all'avv. (OMISSIS), e non all'altro difensore di (OMISSIS), avv.

(OMISSIS). Invero, al di la' dell'applicazione del principio secondo cui, se una parte sia costituita con piu' procuratori, ciascuno di esse e' legittimato a riceve le notifiche, anche nell'ipotesi (Cass., 3 marzo 2014, n. 4933), deve comunque ritenersi operante la disposizione contenuta nell'art. 156 c.p.c., comma 3, avendo l'atto, considerata la regola di attivita' difensiva volta ad

2. Deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario.

3. In tema di riparto di giurisdizione nelle controversie concernenti gli alloggi di edilizia economica e popolare, la giurisprudenza di questa Corte è costantemente affermare che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (Cass. Sez. U., 9 ottobre 2013, n. 22957; Cass., Sez. U., 28 dicembre 2011, n. 29095). In tale ultimo ambito varicondotta la controversia avente ad oggetto il diritto alla successione nell'asse (Cass. Sez. U., 21 luglio 2011, n. 15977/11; Cass. Sez. U., 16 gennaio 2007, n. 757).

4. Sostiene il ricorrente che all'assegnazione dell'alloggio all'attore (OMISSIS)

sarebbe subentrata la moglie, in virtù di provvedimento emesso, in relazione all'abitazione coniugale, nell'ambito del giudizio di separazione personale: la domanda del padre presuppone

5. Con riferimento ai diversi giudizi deve constatare che la sostanziale diversità del "petitum", avendo la presente controversia instaurata dal sig. (OMISSIS)

ad oggetto l'accertamento dell'adeguatezza della qualità dell'alloggio, non consentendo di dividerla con il ricorrente, illustrata nella memoria, secondo cui, non essendo stato

6. Tanto premesso, deve rilevarsi che l'edilizia residenziale pubblica costituisce materia attribuita alla competenza legislativa regionale, con particolare riferimento, quanto al caso in

7. Tale disposizione deve interpretarsi nel senso che, come lascia ben intendere il termine "voluta", è lo specifico riferimento alla necessità di conformazione dell'ente al provvedimento (cfr., con riferimento ai diritti vantati dai terzi, subentrati nel rapporto avente ad oggetto l'alloggio, Cass., 19 agosto 2016, n. 17201; Cass., Sez. U., 9 ottobre 2013, n. 22957; Cass., Sez. U., 21

8. Tale conclusione trova ulteriore conforto, del resto, nel costante orientamento di questa Corte, affermato in tema di comodato, ma evidentemente di portata generale, secondo cui il pro (Cass., 2 ottobre 2012, n. 16769; Cass., Sez. U., 21 luglio 2004, n. 13603, nonché l'apud recente Cass., Sez. U., 29 settembre 2014, n. 20448).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso ed dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale rimette le parti anche per le spese del presente regolamento.